



## LA SCUOLA DI PILATO

# Il parere dell'Ufficio legale FGU: Esecuzione contenzioso sulla riqualficazione dei contratti a termine



Con riferimento alla nota dell'Ufficio scolastico per la Puglia del 29.01.2013, prot.n.775, avente ad oggetto: "Contenzioso seriale su stabilizzazione del personale scolastico", è chiara la forzatura imposta dal vicedirettore generale, dott. Ruggiero Francavilla, laddove nelle due ipotesi rappresentate, comunque, dispone il licenziamento dei neo-assunti al fine di dare esecuzione alle sentenze passate in giudicato riguardanti la cd. "riqualificazione dei contratti a termine".

La forzatura in questione è determinata da un presunto "divieto ad assumere personale con contratto a tempo indeterminato" per non superare il contingente autorizzato annualmente dal MEF e dal Dipartimento della Funzione pubblica. Il Vicedirettore però non dice né quale sia il contingente autorizzato né tantomeno quale sia la norma che vincoli, inderogabilmente, l'Amministrazione al limite del suddetto presunto contingentamento con riferimento all'a.s. 2012/13.

Per tali ragioni il provvedimento è sospettato di illegittimità per violazione di legge e carenza di motivazione.

In effetti, la stessa Amministrazione con la nota del 25.02.13, prot.n.1656, a firma del dott. Chiappetta, in risposta ad un quesito di esecuzione di sentenze, nella diversa ipotesi di "inserimenti a pettine", ha chiarito che: "il contingente di assunzioni riferito al corrente anno scolastico (ndr. 2012/13) possa essere incrementato con il numero di posti da destinarsi ai docenti vincitori di ricorsi giurisdizionali. Tali posti saranno detratti,

nel prossimo anno scolastico, dal contingente che verrà eventualmente assegnato da parte di questo Ministero".

In claris non fit interpretatio! A ciò si aggiunga che la Corte dei Conti nella relazione del maggio 2012, sul "Costo del lavoro pubblico", sotto il profilo del metodo, ha evidenziato che i reiterati tagli lineari agli organici obbligano le amministrazioni ad una continua attività di revisione degli assetti organizzativi che impedisce il consolidamento di procedure, competenze e professionalità con inevitabili riflessi negativi sulla quantità e qualità dei servizi erogati.

Sotto il profilo del merito, nello specifico del settore scuola, alla Tabella 14, ha evidenziato che nel solo anno scolastico 2010/11, circa 90.000 posti sono stati conferiti a supplenze annuali e disponibili, mentre solo 406 sono state le supplenze brevi stipulate con personale precario. Da ciò si deduce che il servizio pubblico scolastico è tenuto in piedi dai supplenti i quali, ancorché in presenza di vacanze organiche, non vengono illegittimamente immessi nei ruoli in violazione della Direttiva 1999/70/Ce e del d.lgs. nr.368/2001. Ragione per cui non regge e non potrà reggere nemmeno con i numeri la forzatura del dott. Francavilla.

Avv. Tommaso de Grandis

In [www.gildatv.it](http://www.gildatv.it)  
il video con l'intervista  
alla coordinatrice di Bari  
Lalla Elefante e con  
l'avvocato Tommaso  
de Grandis

## Diritto alle ferie per il lavoratore precario

La questione del diritto alle ferie del personale docente a tempo determinato, alla luce degli artt. 54, 55 e 56 della L. nr. 228/2012, c.d. legge di stabilità, è stata affrontata, per ultimo, nell'incontro tenutosi al MIUR in data 27.02.13 con le OO.SS. di categoria. In tale occasione la delegazione Gilda-Unams ha chiesto chiarimenti in merito invitando l'Amministrazione alla revoca della nota del MIUR del 16.07.12 e del messaggio del MEF del 24.07.12 intimando, al contempo, di ripristinare il diritto alle ferie gravemente violato dalla citate disposizioni normative per le solite (presunte) esigenze di cassa.

In effetti, è stata negata la monetizzazione delle ferie ed è stato obbligato il lavoratore precario alla fruizione delle ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica, nonostante che l'art. 56 disponga che norme difformi dovranno disapplicarsi solo dall'1.09.2013

In attesa che l'Ufficio legale del MIUR si esprima in merito, si evidenzia la circostanza che la questione è stata già chiarita, perentoriamente, a favore di una docente precaria da parte della Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 7 della Direttiva dell'Unione 2003/88. Quanto statuito dai giudici di legittimità fa il paio con quanto, altrettanto perentoriamente, affermato dalla CGUE nel procedimento C-486/08 nella causa Zentralbetriebsrat der Landeskankenhäuser Tirols contro Land Tirol.

La suddetta causa è di rilevante importanza poiché ha affermato i principi fondamentali a tutela dei lavoratori precari in materia di fruizione delle ferie che, nel dialogo orizzontale tra le Corti, sono stati poi recepiti dalla menzionata sentenza della nostra Corte di Cassazione.

La CGUE ha, in merito, affermato che: "Si deve ricordare in primo luogo che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni

aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), in quanto tale (v. sentenze 26 giugno 2001, causa C173/99, BECTU, Racc. pag. 14881, punto 43; 18 marzo 2004, causa C342/01, Merino Gómez, Racc. pag. 12605, punto 29, nonché 16 marzo 2006, cause riunite C131/04 e C257/04, Robinson-Steele e a., Racc. pag. 12531, punto 48; quanto alla direttiva 2003/88, v. sentenze 20 gennaio 2009, cause riunite C350/06 e C520/06, Schultz-Hoff e a., Racc. 1179, punto 22, nonché 10 settembre 2009, causa C277/08, Vicente Pereda, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 18).

Occorre in secondo luogo rilevare che tale principio di diritto sociale dell'Unione, rivestendo una particolare importanza, non può essere interpretato in maniera restrittiva (v., per analogia, sentenza 22 ottobre 2009, causa C116/08, Meerts, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42).

È pacifico inoltre che lo scopo del diritto alle ferie annuali retribuite è consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (v. citata sentenza Schultz-Hoff e a., punto 25). Tale periodo di riposo rimane interessante sotto il profilo dell'effetto positivo delle ferie annuali retribuite sulla sicurezza e sulla salute del lavoratore anche qualora se ne fruisca non in occasione del periodo di riferimento, ma in un momento successivo (sentenza 6 aprile 2006, causa C124/05, Federatie Nederlandse Vakbeweging, Racc. pag. 13423, punto 30).

Infatti, di norma, il lavoratore deve poter beneficiare di un riposo effettivo, tant'è che l'art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88 permette di sostituire il diritto alle ferie annuali retribuite con una compensazione finanziaria solo nel caso in cui sia cessato il rapporto di lavoro (v., in tal senso, circa la direttiva 93/104, le citate sentenze BECTU, punto 44, e Merino Gómez, punto 30).

Pertanto, l'Ufficio legale del MIUR dovrà prendere atto di quanto chiarito dalla CGUE e dalla Corte di Cassazione ed il legislatore dovrà ripristinare il pieno diritto alle ferie dei docenti.

Avv. Tommaso de Grandis